

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Commissione non poteva rescindere il contratto 30 giugno 2005;
- condannare la Commissione europea al pagamento dell'importo di EUR 125 906, più gli interessi di mora al tasso legale a partire dal 12 febbraio 2002;
- condannare la Commissione a tutte le spese di causa.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente è parte nel contratto BU 209-95 concluso con la Commissione a seguito della gara di appalto lanciata nell'ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'energia non nucleare <sup>(1)</sup> e inteso a realizzare un progetto di ristrutturazione di uno stabile a Lione utilizzando i metodi dell'architettura solare e bioclimatica. Nel contratto è compresa una clausola compromissoria in virtù della quale i giudici comunitari sono gli unici competenti a conoscere delle controversie tra i contraenti circa la validità, l'applicazione e l'interpretazione del contratto.

Nel realizzare i suoi obblighi contrattuali, la ricorrente comunicava alla Commissione il 12 dicembre 2001 la relazione finale del progetto. La Commissione non accettava tale relazione e il 5 luglio 2002 faceva pervenire alla ricorrente una decisione di recupero degli anticipi versati rifiutando di accettare talune spese da essa dichiarate nella detta relazione. Né gli scambi di corrispondenza tra le parti, né le riunioni tenute, né l'intervento di un mediatore sono potuti arrivare a una soluzione amichevole della controversia. Con lettera raccomandata 30 agosto 2005 la Commissione ha fatto pervenire alla ricorrente una decisione finale di recupero preceduta da una nota di debito del 23 agosto 2005. Tale decisione ha costituito l'oggetto del presente ricorso proposto dalla ricorrente sulla base della clausola compromissoria.

Il ricorso è essenzialmente inteso a condannare la Commissione al pagamento del 20 % del saldo del contributo asseritamente dovuto alla ricorrente in virtù del contratto BU 209-95.

A sostegno delle sue affermazioni, la ricorrente afferma che ogni contestazione circa il modo con cui il progetto è stato realizzato dai contraenti avrebbe dovuto essere stato formulata dalla Commissione prima della data alla quale la relazione si riteneva essere stata approvata (due mesi a partire dalla data del deposito della relazione finale). La Commissione sarebbe incorsa in decadenza e, a parere della ricorrente, quest'ultima potrebbe pertanto ritenersi creditrice nei suoi confronti. Di conseguenza, essendo decaduta, la Commissione resterebbe debitrice della ricorrente del saldo del contributo che si era impegnata a versare in forza del contratto di cui trattasi.

<sup>(1)</sup> Programma attuato mediante decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE (GU L 334 del 22 dicembre 1994, pag. 87).

**Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. contro Commissione delle Comunità europee****(Causa T-423/05)**

(2006/C 74/42)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

*Ricorrente:* Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. (Atene, Grecia) [rappresentanti: P. Anestis, T. Soames, D. Geradin, S. Mavroghenis e S. Jorda, avvocati]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare, in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 230-231 CE l'impugnata decisione C 11/2004, relativa ad aiuti di Stato asseritamente concessi dalla Grecia alla Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E.;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Nell'ambito della privatizzazione della compagnia aerea greca di bandiera «Olimpiaki Aeroporia» è stata creata una nuova società (la «NOA»), incaricata delle attività di volo, mentre la ricorrente (la «OA») ha conservato tutte le altre attività, in particolare i servizi a terra, la manutenzione e la riparazione degli aeromobili. Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato il versamento in favore della NOA e della ricorrente di aiuti di Stato da parte della Grecia incompatibili con il Trattato, in ragione, tra l'altro:

- della sopravvalutazione degli attivi della NOA al momento della sua costituzione,
- dell'effettuazione di pagamenti da parte dello Stato ellenico a titolo di garanzia per debiti della OA,
- dell'atteggiamento da parte dello Stato ellenico nei confronti della OA di persistente tolleranza per quanto riguarda le imposte e i contributi previdenziali dovuti.

Con il ricorso, la ricorrente contesta anzitutto la parte della decisione relativa alla presunta sopravvalutazione degli attivi della NOA al momento della sua costituzione. Essa deduce una violazione dell'art. 87, nn. 1 e 3, CE nonché dell'art. 253 CE (obbligo di motivazione). Ritiene che il criterio dell'investitore privato sia stato applicato erroneamente, in quanto la Repubblica ellenica ha agito come avrebbe agito qualunque imprenditore privato avveduto. Ritiene inoltre che, nel calcolare l'importo del profitto asseritamente conseguito, sia stato seguito un metodo erroneo e si sia giunti a risultati errati. La ricorrente deduce poi una carenza di motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti sanciti dall'art. 87, n. 1, CE.

Per quanto riguarda il versamento di importi da parte dello Stato per debiti della ricorrente, essa non contesta che tali pagamenti siano avvenuti, ma ritiene che non possano configurarsi come aiuti di Stato e deduce in proposito una violazione dell'art. 87, n. 1, CE. In particolare, la ricorrente afferma che il perdurare degli aiuti di Stato, ai quali sono riconducibili i pagamenti in oggetto dello Stato ellenico, era stato accettato dalla Commissione e che solo in seguito ad una valutazione giuridica errata quest'ultima afferma il contrario nella decisione impugnata. Nel medesimo contesto la ricorrente denuncia un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda i pagamenti che hanno avuto luogo prima della modifica di alcune garanzie e con riferimento alla qualificazione di taluni pagamenti da parte dello Stato come aiuti di Stato. La ricorrente deduce inoltre, anche con riferimento a questa parte della decisione, una violazione delle forme sostanziali, in particolare dell'obbligo di motivazione.

Per quanto riguarda la constatazione, contenuta nella decisione impugnata, in merito a una «persistente tolleranza» della Grecia nei confronti della OA, la ricorrente allega una violazione del diritto comunitario con riferimento alla nozione di aiuto di Stato, in quanto la Commissione non avrebbe esaminato il comportamento della Grecia alla luce del criterio del creditore privato e non è riuscita ad assolvere l'onere della prova ad essa incombente. La ricorrente deduce ancora una valutazione manifestamente erronea per quanto riguarda il calcolo e la quantificazione del presunto profitto nonché una carenza di motivazione.

Infine, la ricorrente deduce una violazione dei principi generali del diritto comunitario, anzitutto del diritto al contraddittorio, che secondo la ricorrente è stato leso in quanto la Commissione ha negato alla Repubblica ellenica, e, per estensione, alla stessa ricorrente, in quanto parte direttamente interessata, la possibilità di accedere alle conclusioni cui era giunta una società di controllo designata dalla Commissione. La ricorrente deduce inoltre un violazione del principio «ne bis in idem» a causa dell'applicazione, con la decisione impugnata, di interessi al tasso comunitario sugli importi degli aiuti che devono essere recuperati, nei quali tuttavia sono già compresi ammende, interessi e maggiorazioni sulla base delle disposizioni nazionali.

**Ricorso presentato il 12 dicembre 2005 — Ajinomoto/UAMI**

**(Causa T-436/05)**

(2006/C 74/43)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Ajinomoto (Tokyo, Giappone) [Rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Kaminomoto Co. Ltd (Hyogo-Ken, Giappone)

#### **Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2005 (procedimento R 1143/2004-1);
- condannare l'UAMI alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario interessato:* il marchio figurativo «AJINOMOTO» per beni rientranti nelle classi 1, 5, 29, 30 e 31 — domanda n. 1 307 024

*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* Kaminomoto Co. Ltd.

*Marchio o segno fatto valere:* il marchio denominativo nazionale «KAMINOMOTO» per beni rientranti nella classe 3

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione nella sua interezza

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso sosteneva che nel procedimento di opposizione l'opponente doveva solo provare l'esistenza di un diritto anteriore sussistente all'epoca in cui è stata presentata opposizione. La ricorrente sostiene che la data rilevante ai fini della prova dell'esistenza di un diritto anteriore è quella in cui è stata pronunciata la decisione dalla divisione di opposizione o, in alternativa, la data limite per la produzione di ulteriori prove.

**Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Royal Bank of Scotland/UAMI**

**(Causa T-439/05)**

(2006/C 74/44)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* The Royal Bank of Scotland Group plc (Edinburgh, Regno Unito) [rappresentata dall'avv. J. Hull, Solicitor]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso:* Lombard Risk Systems Limited and Lombard Risk Consultants limited (Londra, Regno Unito)